

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6
Tel/Fax 06/98183449
Email:consolinoavv@tiscali.it

ORIGINAL
URGENTE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Ricorso per Revocazione ex art.391 ter in relazione all'art.395, n.3
cpc.

Nell'interesse della Ditta individuale BOLICI Paolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore BOLICI PAOLO (nato a Montepulciano - SI- il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150) con sede in Anzio (RM) in Via Carlo Goldoni n.66 (C.F.BLCPLA-50H27F592M) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Consolino ARINIELLO (C.F.RNL/CSL/62E09/A881U) del Foro di Avellino -Tessera n. 7303, (PEC. Avv.arinielloconsolino@messaggipec.it) e presso il suo studio elettivamente domiciliato a Roma in Via Gioacchino Gesmundo n.6 in virtù di procura speciale stesa in calce al presente atto,

-RICORRENTE-

AVVERSO

la sentenza n.2630/2018 (All. 1) della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, (R.G. n.1147/2016) emessa in data 25/10/2017, depositata in cancelleria in data 02 febbraio 2018, ai sensi dell'art.391 ter in relazione all'art.395, n.3 c.p.c. .

CONTRO

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21

RESISTENTE

UTILE
FORO
18/2/18
A

CONTRO

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 00348170101, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Graziadei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54

RESISTENTE

CONTRO

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pisanelli n. 40

RESISTENTE

E CONTRO

GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maria Grazia GALULLO, domiciliata presso la sede sita in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14, (71011) - non costituito-

RESISTENTE

PREMESSO CHE:

La ditta Bolici, assistita dall'Avv. Prof. Giuliano Scarselli, ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza n. 6630/2015 depositata in data 30 novembre 2015 dalla Corte di Appello di Roma all'esito del procedimento iscritto al numero di EG 51779/2014, non notificata, sulla base delle seguenti considerazioni.

1. In data 08/11/2012 la Ditta individuale BOLICI Paolo deposita presso il Tribunale di Velletri ricorso ex art. 161, co.6, l. fall.;

In data 26 marzo 2013 la Ditta individuale Bolici Paolo (d'ora in avanti) Bolici) deposita presso il Tribunale di Velletri ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

All'esito delle operazioni di voto, nel corso delle quali si sono espressi negativamente i creditori BNL Spa e UNICREDIT Spa, Il Tribunale prende atto che non è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi per l'approvazione e fissa l'udienza ex art.162 L. Fall.

Nel corso di tale udienza la Ditta Bolici contesta la validità dei voti negativi suindicati e, all'esito del contraddittorio instaurato, il Tribunale accoglie tale tesi, effettua il riconteggio dei voti, e constata che la maggioranza è stata raggiunta e dunque che il concordato è stato approvato;

2 Il Tribunale fissa quindi l'udienza per l'omologazione del concordato ex art.180 L. Fall.

Nelle more di tale udienza i Commissari Giudiziali ricevono comunicazione che la società Servizi Navali srl –interessata all’acquisto del complesso aziendale per € 12.685.000,00- è stata dichiarata fallita e ritengono mutate le condizioni di fattibilità del piano.

I Commissari Giudiziali procedono, quindi, ai sensi dell’art.179 co.2 legge fall., a dare avviso ai creditori, per consentir loro di costituirsi nel giudizio di omologazione, per modificare il voto.

All’udienza del 14 maggio 2014 fissata per l’omologazione del concordato preventivo, i creditori BNL Spa e UNICREDIT Spa si costituiscono in giudizio ed esprimono voto contrario, proponendo entrambe opposizione all’omologazione del concordato.

In data 28 febbraio 2014, pendente la procedura per l’omologazione del concordato preventivo, la GMG Srl presenta istanza di fallimento contro la Ditta Bolici e le parti compaiono all’udienza del 15 aprile 2014.

3.....-In data 19 giugno 2014 il Tribunale di Velletri, ai sensi dell’art.180 co.7 L. Fall. respinge il concordato ed emette separata sentenza di fallimento n.75/2014 contestuale al decreto.

Questo l’iter argomentativo seguito dalla sentenza.

a) Il Tribunale di Velletri afferma che l’art.179 co.2 legge fall. non comporta alcuna regressione del provvedimento ma che il conteggio di eventuali voti “modificati” deve essere effettuato all’udienza di omologazione prevista dall’art.180 legge fall.

b) il fallimento della Cantieri Navali Srl va considerato un fatto che modifica la fattibilità del piano e, quindi, bene hanno fatto i Commissari Giudiziali a dare avviso ai creditori ex art. 179 co.2 legge fall.

c) Nel corso dell’udienza di omologazione si sono costituite UNICREDIT Spa e BNL Spa.

UNICREDIT Spa, in data 2 maggio 2014 si è costituita e ha fatto opposizione all’omologazione; con successiva memoria integrativa del 13 maggio 2014 ha conferito procura speciale all’avv. Adolfo Criscuoli per la rappresentanza nel giudizio di omologazione “al fine di esprimere il voto ai sensi dell’art.179 co.2 legge fall.” e all’udienza di omologazione ha espresso voto contrario.

BNL Spa, in data 30 aprile 2014 si è costituita e ha fatto opposizione all’omologazione; con ulteriore memoria di costituzione ha dato procura speciale all’avv. Bruno Biscotto “al fine di esprimere il voto ai sensi dell’art.179 co.2 legge fall.” e, all’udienza di omologazione, ha espresso voto contrario.

La Ditta Bolici ha insistito per l'omologazione sostenendo la fattibilità del piano anche dopo, ed a prescindere dal fallimento della Servizi Navali srl, ha poi fatto presente che i crediti di alcune banche conterrebbero interessi usurari (con un possibile abbattimento di circa **€.15.000.000,00**).

d)- Il Tribunale ribadisce e conferma la decisione sull'invalidità dei voti espressi in precedenza da UNICREDIT Spa e BNL Spa.

e) Il Tribunale passa ad esaminare la validità e la misura dei voti espressi ex art.179 co.2 legge fall.

In primo luogo, afferma che entrambi i voti sono validi da un punto di vista formale in quanto retti dalle procure speciali rilasciate agli avv.ti Adolfo Criscuoli e Bruno Biscotto.

Da un punto di vista sostanziale, il Tribunale afferma che i voti devono essere riferiti ai medesimi importi determinati nel corso dell'adunanza senza che possa darsi luogo a mutamenti.

Infatti, secondo il Tribunale, ormai siamo all'udienza ex art.180 legge fall. e l'art.179 co.2 legge fall., consente solo di mutare il voto senza determinare una regressione della procedura all'adunanza dei creditori, prodromica alla deliberazione del concordato preventivo.

Senza la regressione non sono più applicabili gli artt.174 – 178 legge fall. ed è pertanto consumato il potere del giudice di “ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” ex art.176 legge fall.

Da ciò ne discende che il Tribunale afferma di non avere più il potere (in sede di udienza ex art.180 legge fall.) di abbattere i crediti in relazione agli interessi usurari.

Inoltre, aggiunge che tale abbattimento non sarebbe comunque possibile poiché la documentazione prodotta a sostegno “di provenienza di parte e priva di concreti accertamenti giudiziali sulle cifre, se pur idonea a sollevare dubbi, non consente di determinare l'ammontare effettivo dei singoli crediti”.

Pertanto il totale dei crediti ammessi al voto rimane di €.62.164.999,42 con la maggioranza necessaria per l'approvazione di €.31.082.500,74; tenendo conto dei voti negativi di UNICREDIT Spa e BNL Spa, la proposta aveva conseguito voti favorevoli per €.27.302.764,67, voti contrari per €.34.600.954,46 e, pertanto, non è stata approvata dai creditori.

f) Preso atto di ciò, il Tribunale afferma di non dover fissare udienza ex art.162 legge fall. per poter procedere alla dichiarazione di fallimento per due ragioni: i) l'art.179 legge fall. non lo prevede espressamente; ii) il

contraddittorio con il debitore si è realizzato all'udienza ex art. 180 legge fall. che si è già tenuta.

g) Prima di esaminare l'istanza di fallimento presentata da GMG Srl il Tribunale passava ad affrontare la questione della sospensione dei termini ex art.20 legge 44/1999 richiesta dal sig. Paolo Bolici sulla base del provvedimento del P.M. di Latina.

Il Tribunale, seppur dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ritiene che l'art. 20 co. 4 legge 44/99 non sia applicabile all'istruttoria prefallimentare come sostenuto da Cass. 8432/2012 e Cass.22756/2012.

h) Infine, il Tribunale, afferma che l'insolvenza è stata denunciata dallo stesso proponente e che essa sussisterebbe anche laddove fossero eliminati gli importi che la debitrice imputava ai rapporti usurari (circa €.15.000.000,00 per un passivo totale di €.73.000.000,00 ed un attivo ipotizzato di circa €.36.000.000,00, poi corretto dai commissari in €.23.000.000,00).

Inoltre, il debitore ha richiesto la sospensione ex art.20 legge 44/99 ma ha ommesso di spiegare quale sarebbe la situazione alla scadenza del periodo di sospensione.

i) Il Tribunale ritiene quindi sussistere i presupposti ex art.1 e 5 legge fall. per dichiarare il fallimento.

4. Avverso il decreto di rigetto e la sentenza di fallimento, in data 25 luglio 2014, la Ditta Bolici propone reclamo assistito dai seguenti motivi.

4.1 In primo luogo contestava l'applicazione dell'art.179 co.2 legge fall. poiché il fallimento della Servizi Navali srl non avrebbe determinato un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano: ciò in quanto nella domanda di concordato preventivo era già prevista la possibilità non solo di vendere l'azienda nel suo complesso ma anche in maniera frazionata.

4.2 I voti espressi da BNL Spa e da UNICREDIT Spa ai sensi dell'art.179 co.2 legge fall. sono invalidi sia per motivi formali che sostanziali.

Prima di tutto la norma parla di "modificare il voto" e non di votare di nuovo o per la prima volta: dato che i voti di UNICREDIT Spa e BNL Spa erano stati dichiarati precedentemente invalidi non potevano essere "modificati".

Per quanto riguarda i vizi formali, vengono sollevati plurime censure sia contro il voto UNICREDIT che contro il voto BNL. 1

Per quanto riguarda i profili sostanziali, buona parte del credito di UNICREDIT

1-Per quanto concerne BNL Spa, il reclamo contesta che la procura speciale per votare sia stata conferita con una memoria integrativa solo all'udienza ex art. 180 legge fall. e, quindi, in violazione del termine di dieci giorni antecedenti all'udienza, fissato dall'art. 180 co. 2 legge fall..

è composto da interessi usurari. Il Tribunale avrebbe potuto e dovuto applicare l'art.176 legge fall. anche in sede di udienza ex art.180 legge fall. ed escludere quella parte di credito al fine del computo delle maggioranze.

Alla luce dell'invalidità dei voti espressi da UNICREDIT Spa e BNL Spa, anche a volerne ritenere invalido uno solo, il concordato preventivo n.15/2015 era stato comunque approvato e doveva essere omologato (v. conteggi a pag.19 del reclamo).

4.3 Il reclamo contesta altresì la mancata applicazione dell'art.20 legge 44/1999 della procedura prefallimentare e cita a sostegno Cass. 8434/2012 e Corte Cost.192/2014.

4.4 Infine, il reclamo sostiene l'invalidità della sentenza di fallimento sotto vari profili;

- il reclamo afferma l'improcedibilità dell'istanza di fallimento presentata dalla GMG Srl in data 4 marzo 2014, pendente la procedura di concordato preventivo. A sostegno cita Cass. 14684/2013.

Inoltre, l'art. 180 co. 7 legge fall. sembra richiedere un'istanza di fallimento del creditore successiva al decreto di rigetto del concordato e non, come in questo caso, precedente;

- il reclamo sostiene che la sentenza di fallimento sarebbe viziata per aver ommesso di convocare il debitore prima di dichiarare il suo fallimento;

- infine, si censura la sentenza per motivazione apparente in ordine ai requisiti previsti dagli artt.1 e 5 della legge fallimentare.

5. In data 9 ottobre 2015 la Ditta Paolo Bolici si costituisce con due nuovi difensori (avv. Marco Anecchino e avv. Prof. Giuliano Scarselli) i quali depositano un documento sopravvenuto al provvedimento impugnato e al reclamo: "*il verbale di esame e di formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche tempestive*" del 14 settembre 2015 redatto dal Tribunale di Velletri nella procedura fallimentare della Ditta Bolici.

Inoltre, la procura speciale rilasciata dai dott. Francesco Malpicci e Stefano Accorinti (responsabili di Direzione di BNL) in favore degli avv.ti Biscotto, Scognamiglio e Manciocchi è nulla: infatti, i primi agiscono su delega del dr. Pierfrancesco Latini del quale non v'è prova agli atti che avesse i poteri di firma o delega.

Per quanto concerne la posizione Unicredit Spa, il reclamo contesta la mancanza di procura speciale per modificare il voto ex art. 179 co. 2 legge fall.: ci sarebbe soltanto una procura alle liti per il giudizio in opposizione, inoltre, contesta che anche Unicredit abbia depositato in udienza ex art. 180 legge fall. un'ulteriore memoria di costituzione peraltro nulla perché priva della sottoscrizione dell'avv. Adolfo Criscuolo; infine, contesta la validità del voto espresso da Unicredit poiché posto in essere non dall'avv. Adolfo Criscuolo ma addirittura da lui subdelegato, ovvero l'avv. Di Cicco.

Da tale verbale si evince che: a) il credito chirografario della BNL spa ammonta, al netto degli interessi usurari, espunti dal giudice delegato ad €4.627.020,48 e non ad €5.509.789,96 come erroneamente affermato dal giudice di primo grado; b) il credito chirografario vantato da UNICREDIT Spa ammonta a soli €93.895,65 anziché €23.376.668,46.

6) In data 30 novembre 2015 la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 6630/2015, depositata il 30 novembre 2015, respinge il reclamo proposto dalla ditta Bolici Paolo e ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.

a) La contestazione relativa al fatto che il fallimento della Servizi Navali Srl non abbia determinato un sensibile mutamento delle condizioni di fattibilità del piano con conseguente inapplicabilità dell'art.179 co. 2 legge fall. è tardiva ed infondata.

Tardiva perché, -come aveva già detto il Giudice di primo grado- la ditta Bolici non aveva osservato nulla in proposito.

Infondata, perché, come già ritenuto dalla sentenza impugnata, la Servizi Navali srl era l'unica società che si era in concreto resa disponibile all'affitto dell'azienda ed al suo successivo acquisto, motivo per cui il suo fallimento aveva determinato un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano.

b) La censura dei voti espressi da BNL e UNICREDIT ex art.179 co.2 legge fall. viene ritenuta infondata per le seguenti ragioni.

La locuzione "per modificare il voto" ex art.179 co.2 legge fall. non presuppone che il creditore abbia già espresso validamente il suo voto in precedenza; l'art.178 co.3 legge fall. prevede che i creditori che non hanno votato si considerano consenzienti: anche a voler considerare che Unicredit e BNL non abbiano (validamente) votato, essi sarebbero, comunque, per legge consenzienti e, quindi, avrebbero lo stesso potuto modificare il loro voto ex art.179 co. 2 legge fall.

c) La censura sui vizi formali relativi ai voti espressi da Unicredit e BNL viene dichiarata infondata poiché entrambe si sarebbero ritualmente costituite ed avrebbero depositato idonea procura speciale.
2.

2 Quanto alla mancanza di sottoscrizione dell'avv. Adolfo Criscuolo nella memoria depositata ex art. 180 co. 2 legge fall., la stessa è una mera irregolarità poiché la sua firma è comunque presente in calce alla procura speciale sottoscritta dalla Banca e dal medesimo autenticata, né vi sono dubbi sulla riconducibilità di detto atto al difensore (cita Cass. 6225/2005; Cass. 11632/2003). Il fatto che il voto sia stato espresso dall'avv. Di Cicco come sostituto dell'avv. Adolfo Criscuolo non inficia la validità del voto sia perché si è limitato a svolgere funzione di mero sostituto processuale e sia perché Unicredit Spa aveva già formalizzato il suo voto contrario nella procura speciale depositata.

d) La sentenza conferma l'inapplicabilità dell'art.20 della legge 44/1999 all'istruttoria prefallimentare (citando Cass. 22756/2012) e afferma che anche a voler considerare gli interessi usurari come da espungere, lo stesso ci sarebbero stati i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Inoltre, afferma la Corte d'Appello, la "eventuale rideterminazione dei crediti vantati dalle Banche postula in ogni caso una pronuncia giudiziale di accertamento, nella specie insussistente, mentre la stessa deduzione circa la presenza di tassi usurari appare generica" (v. sentenza pag.6, riga 27 e ss.).

e) La Corte d'Appello respinge l'eccezione di improcedibilità dell'istanza di fallimento e cita Cass. S.U. 9936/2015; inoltre afferma che pendente una procedura di concordato preventivo, un creditore che eserciti il diritto di voto possa depositare in qualsiasi momento una separata istanza di fallimento.

f) La Corte d'appello afferma che il giudice di primo grado avrebbe rispettato l'art.162 co.2 legge fall. e non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa della ditta Bolici né alcuna violazione dell'art.15 legge fall. per aver dichiarato il fallimento direttamente all'esito dell'udienza ex art.180 legge fall.

g) Infine, secondo la Corte d'Appello la sentenza sarebbe adeguatamente motivata in relazione ai requisiti di fattibilità richiesti dagli artt. 1 e 5 legge fall. ed in particolare rispetto allo stato di insolvenza.

La sentenza di Appello non appare condivisibile pertanto se ne chiede la cassazione secondo il tenore dei motivi che si passano ad esporre.

Ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.

7. Preliminarmente appare opportuno vagliare l'ammissibilità del presente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c..

7.1. Ai sensi dell'art. 360 bis n. I c.p.c. le questioni di diritto affrontate dalla sentenza impugnata sono quattro: a) se ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. sia o meno sufficiente il solo raffronto contabile tra attivo e passivo; b) se, all'udienza di omologazione ex art. 180 legge fall., in presenza di interessi usurari, il Tribunale abbia o meno il potere di escludere o rivalutare la misura dei crediti ai fini del calcolo della maggioranze; c) se l'art. 179 co. 2 legge fall. possa essere interpretato nel senso di consentire ai creditori i cui voti negativi sono stati dichiarati in precedenza invalidi, di votare nuovamente e ancora in senso negativo; d) se l'art. 20 co. 4 legge 44/1999 sia o meno applicabile alla procedura prefallimentare.

- La prima questione è stata decisa in maniera difforme dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad un precedente della Suprema Corte (Cass. 9253/2012) e l'esame del motivo II offre elementi per confermare questo orientamento: in particolare, si sostiene che lo stato di insolvenza non possa essere desunto dal mero raffronto contabile tra attivo e passivo.

- Anche la seconda questione è stata decisa in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 3521/2000; Cass. 1792/1969) la quale afferma che in udienza di omologazione il giudice ha il potere di escludere o rivalutare la misura dei crediti ai fini del ricalcolo delle maggioranze e l'esame del motivo V consente di confermare questo orientamento.

- La terza questione, per quanto consta, non è stata ancora affrontata direttamente dalla giurisprudenza di legittimità e viene esaminata nel motivo VI.

- La quarta questione è stata decisa dalla sentenza impugnata in maniera conforme all'orientamento della Suprema Corte ma l'esame del motivo VII offre alcuni elementi per mutare questo orientamento.

7.2. Ai sensi dell'art. 360 *bis* n. 2 c.p.c. si ritiene che la pretermissione dei commissari giudiziali nel grado del reclamo (motivo I) e la violazione del chiesto e pronunciato (motivo IV) siano entrambe relative alla violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 111 Cost., in quanto, la prima questione attiene all'integrità del contraddittorio in senso soggettivo, mentre la seconda questione attiene al rispetto del principio della domanda e del c.d. contraddittorio formale.

I MOTIVO

Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 102 c.p.c. e artt. 180, 183 legge fati. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

8. Nel presente procedimento, il concordato è stato ammesso e approvato dalla maggioranza dei creditori.

Successivamente, si è verificato il fallimento della Servizi Navali s.r.l. ed i Commissari Giudiziali avv. Renato Negroni e dr. Umile Iacovino hanno ritenuto mutate le condizioni di fattibilità del piano. Quindi, hanno posto in essere la comunicazione ai creditori ex art. 179 co. 2 legge fall.

A seguito di ciò, il Tribunale ha fissato l'udienza di omologazione ex art. 180 legge fall. alla quale hanno partecipato tutte le parti interessate: la ditta Bolici, i due commissari giudiziali, Unicredit e BNL come previsto dall'art. 180 Co. 2 legge fall.

Ai sensi dell'art. 180 co. 7 legge fall. il Tribunale ha respinto il concordato e ha dichiarato il fallimento.

Avverso detta sentenza è stato proposto reclamo ex art. 183 legge fall.

8.1. Inspiegabilmente, nel giudizio di reclamo non sono stati coinvolti i Commissari Giudiziali.

La Corte di Appello, prima di pronunciare la sentenza che si impugna in questa sede avrebbe dovuto provvedere quanto meno a dar loro notizia della pendenza del procedimento di reclamo.

Tanto più ciò era necessario in quanto, come accennato, in questa procedura i commissari giudiziali hanno avuto un ruolo fondamentale nell'aver ritenuto mutate le condizioni di fattibilità del piano e nell'aver posto in essere la comunicazione ai creditori ex art. 179 co. 2 legge fall.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il carattere necessario della partecipazione dei commissari giudiziali nelle fasi di impugnazione (reclamo e ricorso per cassazione) avverso il decreto che rigetta l'omologa del concordato e dichiara il fallimento. 3.

8.2. Pertanto, la sentenza impugnata è nulla e deve essere cassata perché emessa in assenza della partecipazione necessaria dei Commissari Giudiziali e quindi in violazione del combinato disposto degli artt. 102 c.p.c., 180, 183 legge fall.

II MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge fall. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

9. La sentenza impugnata afferma: "Neppure appaiono ravvisabili profili di nullità della sentenza di fallimento, essendo per contro adeguatamente motivata con riferimento a tutti i profili dedotti, segnatamente con riferimento al conclamato stato di insolvenza" (così pag. 7, riga 18 e ss.). Come è evidente si tratta di motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado.

Il problema è che a sua volta, la sentenza di primo grado si limita ad affermare al paragrafo 9: "Rilevato che dalla documentazione prodotta emergono l'insolvenza dell'impresa..."

3 v. Cass. 18 novembre 1988, n. 11604: " Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omologato o respinto (ovvero abbia dichiarato la nullità delle operazioni di voto) va proposto (anche) nei confronti del commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l. fall., ancorchè al medesimo non sia riconosciuta legittimazione all'impugnazione della sentenza, atteso il carattere necessario della sua partecipazione al processo al fine, da un canto, di accertare l'esistenza o meno dei presupposti per l'omologazione del concordato nei confronti del debitore, dall'altro, di confermare o far cessare i suoi poteri". In senso conforme, Cass. 13 aprile 1987, n. 3676.

In un altro passaggio la sentenza afferma a pag. 7, riga : "Nel caso di specie, si rileva che l'insolvenza è stata denunciata dallo stesso proponente" e sottolinea solo che ci sarebbe un passivo di €. 73.193.412 contro un attivo di €. 23.483.558.

La sentenza impugnata motivando solo *per relationem* con la sentenza di primo grado viola l'art. 5 della legge fall. come si passa ad illustrare.

9.1. Nessuna delle due sentenze definisce cosa debba intendersi con stato di insolvenza, né analizza la fattispecie concreta alla luce della definizione di insolvenza fornita dalla giurisprudenza di legittimità. 4. -----

In secondo luogo, la sentenza afferma che è stato il proponente a denunciare lo stato di insolvenza, ma non è così. Il proponente ha denunciato il proprio stato di crisi per accedere al concordato preventivo. Da un lato, è vero che lo stato di crisi può ricomprendere anche l'insolvenza (art. 160 ult. co. Legge fall.), ma, dall'altro, ciò non è necessario; inoltre lo stato di crisi può essere temporaneo e superabile mentre l'insolvenza denota una situazione strutturale di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni che va accertata in concreto. -----

Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre fare una valutazione globale sia qualitativa che quantitativa dei debiti e crediti. 5.

Nella presente fattispecie manca del tutto la valutazione qualitativa dei debiti e dei crediti, e ciò determina una violazione dell'art. 5 legge fall. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

9.2. La sentenza si fonda solo sul confronto tra attivo e passivo. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale dato non può essere da solo utilizzato per dichiarare l'insolvenza ma va valutato insieme ad altri elementi (come la prospettiva dinamica di recupero oppure la possibilità di eventuali ricapitalizzazioni), pena la violazione dell'art. 5 legge fall. 6.

(4v. Cass. 16 settembre 2015, n. 18192: "L'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fallimentare, costituente il presupposto oggettivo della procedura concorsuale, è quella situazione non transitoria ma funzionale d'impotenza in cui versa l'imprenditore che non può adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni: essa è dunque, determinata dalla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove mediante ricorso al credito."

5v. Cass. 7 giugno 2012, n. 9253, Fallimento, 2013, 3, 367: "Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale deve essere accertato, ai fini della dichiarazione di fallimento, attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito, la quale, nel dichiarare il fallimento, ha ritenuto irrilevante che l'attività imprenditoriale fosse stata ridimensionata dall'assoggettamento ad un sequestro, disposto illegittimamente dall'autorità giudiziaria). (Rigetta, App. Potenza, 26/02/2010)

In definitiva la sentenza viola l'art. 5 legge fall. laddove afferma un automatismo tra il raffronto dei dati contabili e lo stato di insolvenza e, pertanto, merita di essere cassata.

III MOTIVO

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è già stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: l'esatta misura dei crediti delle banche BNL ed Unicredit una volta espunti gli interessi usurari

10. La sentenza impugnata afferma che, per dedurre gli interessi usurari dai crediti vantati dalle Banche, ci vuole una pronunzia giudiziale di accertamento e che, anche dedotti tali interessi, comunque, sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione di insolvenza. 7.

La sentenza omette di esaminare l'esatta misura dei crediti delle Banche Unicredit e BNL, per come accertati dal verbale di stato passivo del fallimento Ditta Bolici, sopravvenuto alla sentenza di primo grado, e prodotto, in data 9 ottobre 2015, durante il giudizio di reclamo, nonché il provvedimento del P.M. di Latina che ha riconosciuto nel credito Unicredit interessi usurari nella misura di €. 2.826.591,97.

10.1. In relazione alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., Cass. S.U. 8053/2014 afferma che l'omesso esame di elementi istruttori (nella fattispecie, il verbale di stato passivo prodotto in sede di reclamo ed il provvedimento del PM di Latina) sono rilevanti "solo se il giudice ha omesso di prendere in considerazione il fatto storico decisivo".

(6 v. Cass. 17 febbraio 2012, n. 2351: "Lo stato d'insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta incapacità. A tal fine, un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale, pur se non fornisce di per sé solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosi per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni." In senso conforme nella giurisprudenza di merito App. Brescia 9 luglio 2010.

7 La sentenza afferma a pag. 6, riga 25: "...Nel caso di specie, anche volendo considerare, in astratto la presenza di tassi usurari nel credito vantato dalle Banche sussistevano (e sussistono) in ogni caso i presupposti per la valutazione dello stato di insolvenza in relazione alla ditta Bolici.

Inoltre, l'eventuale rideterminazione dei crediti vantati dalle Banche postula in ogni caso una pronuncia giudiziale di accertamento, nella specie insussistente, mentre la stessa deduzione circa la presenza di tassi superiori appare generica.")

Ed è proprio questo il caso: la sentenza impugnata omettendo di esaminare il verbale di stato passivo e il provvedimento del P.M. di Latina di sospensione ex art. 20 legge 44/1999 ha omesso di prendere in considerazione che i crediti vantati dalle Banche erano e sono nettamente inferiori di quelli affermati in sede di concordato preventivo.

Infatti, dal verbale di stato passivo (intitolato "*il verbale di esame e di formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche tempestive*" del 14 settembre 2015 redatto dal Tribunale di Velletri nella procedura fallimentare della ditta Bolici) si evince che: a) il credito chirografario della BNL s.p.a. ammonta, al netto degli interessi usurari, espunti dal Giudice Delegato ad €. 4.627.020,48 e non ad €.5.509.789,96 come erroneamente affermato dal giudice di primo grado; b) il credito chirografario vantato da Unicredit s.p.a. ammonta a soli €. 93.895,65 anziché € 23.376.668,46.

Dal provvedimento del 16 maggio 2014 con cui la 'la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 20 legge 44/1999 si evince che Unicredit ha applicato interessi usurari per la somma di €. 2.826.591,97 (v. reclamo, a pag. 7, par. 8)

10.2, L'esatta misura dei crediti vantati dalle Banche Unicredit s.p.a. e BNL s.p.a., una volta espunti gli interessi usurari, è fatto storico decisivo sotto almeno due distinti profili.

a)- Ai fini della rivalutazione dei presupposti di fallibilità ex art. 1 e 5 legge fall. della ditta Bolici, la decisività è diretta ed evidente.

Minori sono i crediti delle Banche, minore è il passivo della ditta Bolici e quindi minore è lo stato di insolvenza.

Dall'esame del verbale di stato passivo si comprende che i debiti ammontano a circa €.26.000.000,00 al lordo degli interessi usurari ancora da scomputare e l'attivo, per come risultante dalla sentenza di primo grado, ammonta ad € 23.483.558.

Se ai €.26.000.000,00 del passivo vengono scomputati €.2.826.591,97 (da applicazione di interessi usurari Unicredit) si ottiene che l'attivo ed il passivo sostanzialmente si equivalgono.

Come si vede la quantificazione esatta dei crediti delle Banche Unicredit e BNL è fatto decisivo perché conduce ad escludere lo sbilanciamento tra attivo e passivo, unico dato utilizzato per dichiarare lo stato di insolvenza.

b)- Sotto un secondo profilo, ai fini del ricalcolo delle maggioranze per esprimere il voto in sede di concordato preventivo, la decisività c'è, seppur subordinata all'accoglimento del quarto e/o quinto motivo di ricorso.

Infatti, sotto questo aspetto, in primo grado, il Tribunale ha affermato che una volta giunti all'udienza di omologa del concordato ex art. 180 legge fall., anche a seguito di una sopravvenienza ex art. 179 co. 2 legge fall. e di

una modifica del voto, il giudice non ha più il potere di "ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze" ex art. 176 legge fall.

Da ciò ne discenderebbe che l'accertata conoscenza dei minori crediti delle banche non potrebbe condurre ad un ricalcolo delle maggioranze per il voto nel concordato preventivo.

In sede di reclamo, la Corte di Appello non ha affrontato affatto questa tematica (si veda il successivo motivo di ricorso).

Accogliendo una diversa interpretazione degli artt. 180 legge fall., la decisività dell'acquisita conoscenza dei minori crediti delle banche è un fatto decisivo anche sotto il profilo del ricalcolo delle maggioranze ai fini del concordato preventivo.

10.3. Il fatto storico — esatta misura dei crediti — è già stato oggetto di discussione tra le parti.

In primo grado, la sentenza afferma a pag. 5, riga 31 e ss.: "Non può procedersi all'abbattimento di quanto corrispondente agli interessi usurari, anche perché la documentazione prodotta a sostegno, di provenienza di parte e priva di concreti accertamenti giudiziali sulle cifre, se pur idonea a sollevare dubbi, non consente di determinare l'ammontare effettivo dei singoli crediti"

In secondo grado, la sentenza afferma a pag. 6, riga 25: "...Nel caso di specie, anche volendo considerare, in astratto la presenza di tassi usurari nel credito vantato dalle Banche sussistevano (e sussistono) in ogni caso i presupposti per la valutazione dello stato di insolvenza in relazione alla ditta Bolici.

Inoltre, l'eventuale rideterminazione dei crediti vantati dalle Banche postula in ogni caso una pronuncia giudiziale di accertamento, nella specie insussistente, mentre la stessa deduzione circa la presenza di tassi superiori appare generica."

10.4. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata per aver omesso di esaminare gli esatti e minori importi dei crediti vantati dalle Banche Unicredit s.p.a. e BNL, per come risultanti dal verbale di stato passivo prodotto in sede di reclamo e dal provvedimento del P.M. di Latina e ciò sia ai fini del fallimento della ditta Bolici, che dell'omologa del concordato preventivo.

IV MOTIVO

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

11. In sede di reclamo, la ditta Bolici ha chiesto che venisse escluso e/o ricalcolato il credito di Unicredit scomputando la somma di €2.826.591,97 accertata dal P.M. come interessi usurari.

In particolare, ha richiesto l'applicazione dell'art. 176 legge fall. il quale afferma che: "Il giudice delegato può ammettere in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze..."

Una volta scomputati gli interessi usurari, il credito di Unicredit avrebbe avuto un peso diverso nelle votazioni del concordato e si sarebbe giunti molto verosimilmente alla sua approvazione. (Si veda reclamo a pag. 30, paragrafo D, dove viene formulato un motivo autonomo di impugnazione dal titolo "Sulla mancata esclusione dei crediti contestati").

Così non è stato e, di fatto, Unicredit ha espresso voto negativo con il peso di un credito viziato dalla presenza di interessi usurari.

Su questa questione, in primo grado, il Tribunale ha respinto la richiesta affermando che in sede di omologazione ex art. 180 legge fall. non sarebbe più applicabile l'art. 176 legge fall. (v. par. 6 della sentenza di primo grado) La Corte di Appello, invece, non si è pronunciata e pertanto è viziata per omessa pronuncia.

La sentenza di Appello va cassata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciata sul motivo che chiedeva l'applicazione dell'art. 176 legge fall. a seguito dell'emissione del provvedimento del PM che aveva accertato che Unicredit aveva votato in forza di un credito comprensivo di interessi usurari.

V MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione degli art. 180 legge fall. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

12. In subordine, ove si ritenesse la presenza di una pronuncia implicita sul punto, e cioè che la sentenza impugnata abbia accolto l'impostazione del Tribunale, lo stesso si tratterebbe di una lettura non condivisibile e che viola l'art. 180 legge fall.

Il Tribunale (e si assume anche la Corte di Appello nonostante sul punto non si sia espressamente pronunciata) afferma che, a seguito dell'avviso del commissario giudiziale ex art. 179 co. 2 legge fall., i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologa e modificare il voto espresso in precedenza.

Il Tribunale afferma altresì che, all'udienza di omologa ex art. 180 legge fall., di fronte alla modifica del voto (o come nel nostro caso di voto espresso validamente per la prima volta) egli non avrebbe più il potere di modificare la misura del credito ai fini del calcolo delle maggioranze poiché l'art. 179 co. 2 legge fall. (v. paragrafo 2 e paragrafo 6, riga 10 della sentenza di primo grado).

Si tratta di una tesi non condivisibile per le ragioni che si passano ad esporre.

12.1. Questa lettura viola l'art. 180 legge fall. e i poteri che sono attribuiti al giudice in sede di omologazione.

Secondo la giurisprudenza, in sede di omologazione, il Tribunale ha sempre il potere di accertare l'invarianza della natura e della misura dei crediti ai fini del calcolo delle maggioranze. 8.

La Suprema Corte ha sostenuto che, altrimenti, il giudizio di omologazione resterebbe svuotato di pratico contenuto qualora non si ammettesse un sindacato del tribunale su tutto quanto attiene ai provvedimenti assunti dal giudice delegato in materia di quantificazione e qualificazione dei crediti e di creditori che hanno diritto al voto, giacché il sindacato sul raggiungimento o meno delle maggioranze prescritte non può concretamente separarsi da quello sui provvedimenti in ordine alla natura chirografaria o privilegiata dei crediti ammessi e sull'effettiva entità del passivo concorsuale.

12.2. Nella presente fattispecie, dopo il primo voto dei creditori (che hanno approvato il concordato) e dopo l'udienza di omologa è sopravvenuto il provvedimento del P.M. che ha accertato interessi usurari nella misura di € 2.826.591,97 (in data 16 maggio 2014).

In data 18 giugno 2014, il Tribunale ha rigettato l'omologa ritenendo valido il voto di Unicredit nonostante il calcolo del peso di questo voto sia avvenuto con ben € 2.826.591,97 di interessi usurari. Tutto questo perché il Tribunale ha ritenuto di non avere il potere di rivalutare il credito ai fini del voto in sede di omologazione.

La Corte di Appello ha avallato questa impostazione quando ben avrebbe potuto correggere questo errore escludendo o comunque scomputando gli interessi usurari.

Il risultato finale è che il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, hanno ritenuto corretto rigettare l'omologa di un concordato non approvato da Unicredit che ha votato con un credito complessivo di ben € 2.826.591,97 di interessi usurari.

Ciò determina un'evidente frustrazione anche di esigenze di giustizia sostanziale.

8v. Cass. 22 maggio 1969, n. 1792, in *Foro it.* 1969, I, 2914 secondo la quale in sede di omologazione del concordato preventivo il tribunale può sempre riesaminare i provvedimenti del giudice delegato in materia di ammissione, di esclusione dal voto e di qualificazione dei crediti, al fine di controllare la legittima formazione delle maggioranze. Si veda più di recente Cass. 24 marzo 2000, n. 3521.

In senso conforme, la giurisprudenza di incerto, Trib. Monza 11 luglio 2014, *Fallimento*, 2014, 11, 1237; "In sede di omologa del concordato il Tribunale può accertare incidentalmente la natura privilegiata o chirografaria di un credito allo scopo di consentire il corretto calcolo delle maggioranze o di valutare la fattibilità economica del concordato."

12.3 In definitiva la sentenza della Corte di Appello va cassata nella parte in cui (con pronuncia implicita concorde al Tribunale) ha ritenuto che il Tribunale non avesse il potere, in sede di omologazione ex art. 180 legge fall., di escludere e/o ricalcolare i crediti ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione o meno del concordato da parte dei creditori.

VI MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 179 legge falli. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

13. La sentenza impugnata afferma che le Banche hanno il potere di modificare il loro voto nonostante che i loro voti precedenti fossero stati dichiarati invalidi per due ordini di ragioni: l'art. 179 co. 2 legge fall. non richiede la validità dei voti precedentemente espressi; l'art. 178, co. 3 legge fall., prevede che i creditori che non hanno votato si considerano consenzienti e, pertanto, possono mutare il loro voto (così la sentenza a pag. 5). Queste affermazioni violano l'art. 179 co. 2 legge fall. per le seguenti ragioni.

13.1. Il tenore letterale dell'art. 179 co. 2 legge fall. appare inequivoco: i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione "per modificare il voto".

Modificare il voto significa solo e soltanto trasformare un "no" in un "sì" o viceversa. Non significa essere rimesso in termini per votare di nuovo. Modificare significa cambiare in tutto in parte qualcosa che già c'è.

Un voto invalido non può essere modificato: la modifica di un'attività presuppone, a livello ontologico prima che giuridico, che l'attività pregressa sia valida ed efficace. Non si vede come si possa modificare un'attività viziata se non esercitandola totalmente *ex novo*.

Del resto, se fosse come afferma la sentenza impugnata, non si comprende perchè il legislatore abbia previsto il potere di "modifica" del voto, e non il potere di votare di nuovo.

13.2. Nella presente fattispecie, due voti negativi sono stati dichiarati invalidi.

Anche a voler ammettere una loro modifica non si comprende se "modificare voti invalidi" possa significare esprimere nuovi voti validi, di *segno identico* oppure di *segno diverso* da quelli viziati.

La lettura per la quale modificare significa esprimere un nuovo voto valido di segno identico a quello viziato — che è quella fornita dalla sentenza impugnata -- non ci sembra sostenibile.

Così facendo, l'art. 179 co. 2 legge fall. diventerebbe una sorta di sanatoria per tutti i creditori che hanno espresso in precedenza voti invalidi.

Si finirebbe loro per consentire di votare allo stesso modo di come avevano già votato in precedenza in maniera invalida e di imporre così una loro volontà che avevano già manifestato a prescindere dalle sopravvenienze ex art. 179 co. 2 legge fall.

Questa impostazione è avallata dalla giurisprudenza di merito la quale, ai sensi dell'art. 179 co. 2 legge fall., sostiene l'irrilevanza dei voti negativi dei creditori che avevano già votato negativamente affermando che essi avevano già mostrato di voler rigettare il concordato già prima ed a prescindere delle modifiche. 9.

Appare preferibile, allora, se proprio si vuole ammettere anche la modifica di voti invalidi, che tale possibilità sia data solo nella direzione di consentire ai creditori di esprimere un nuovo voto valido ma *di segno diverso* da quello espresso in precedenza.

Nella fattispecie, Unicredit e BNL avrebbero avuto solo il potere di esprimere un voto positivo perchè quello negativo lo avevano già espresso seppure invalidamente prima ed a prescindere dei fatti sopravvenuti ex art 179 co. 2 legge fall.

13.3. La Corte di Appello, per avvalorare la propria tesi per la quale si possono modificare voti invalidi ha affermato che il voto invalido può essere accostato al voto inesistente e che l'art. 178 legge fall. equipara il mancato esercizio del diritto di voto al consenso. Se così è, le Banche potevano essere considerate consenzienti e quindi potevano modificare in dissenso il loro voto.

Questa argomentazione appare criticabile.

L'ipotesi dell'invalidità del voto espresso in presenza di vizi formali (v. sentenza di primo grado par. 5 "conferma dell'invalidità del voto espresso nei venti giorni da BNL e Unicredit") non può essere accostata al mancato esercizio del diritto di voto.

Un voto invalido è diverso e va trattato diversamente da un voto non espresso: l'invalidità è categoria giuridica diversa dall'inesistenza.

Nella presente fattispecie, l'invalidità del voto per carenze delle procure speciali comporta solo un vizio di legittimazione nell'esercitare il diritto di voto che rende il voto esistente benché annullabile e/o inefficace.

(9v. Trib. Ravenna 22 maggio 2014: "La nuova formulazione dell'art. 179, comma 2. I. (porta ad escludere l'esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile, che non può consentire a chi aveva già votato in senso negativo (così mostrando in realtà di ritenere irrilevante il fatto sopravvenuto) di imporre agli altri votanti la propria volontà.").

Ciò significa che il voto giuridicamente esiste e produce effetti fino a che essi non siano rimossi con una pronuncia giudiziale *ex tunc*.

Da ciò avremo due conseguenze: le banche hanno espresso due voti negativi contro l'approvazione del concordato con una manifestazione di volontà viziata ma non inesistente. Corollario di ciò è che la loro posizione non può essere equiparata ai creditori che non hanno votato ex art. 178 legge fall. e quindi non possono essere considerati consenzienti e modificare successivamente il loro voto.

13.4. In definitiva la sentenza va cassata per aver interpretato l'art. 179 co. 2 legge fall. in maniera tale da consentire a due creditori il cui voto negativo era stato dichiarato in precedenza invalido di votare nuovamente sempre in maniera negativa.

VII MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 legge 44/1999 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

14. La sentenza impugnata nega che la sospensione ex art. 20 legge 44/1999 sia applicabile alla procedura fallimentare e si limita a citare Cass. 12 dicembre 2012, n. 22756 (v. pag. 6, riga 12 e ss. sentenza impugnata).

La sentenza non può essere condivisa per le ragioni che si passano ad esporre.

14.1. La giurisprudenza di legittimità esclude l'applicazione dell'art. 20 co. 4 legge 44/1999 alla procedura prefallimentare. 10.

L'argomento principale è di ordine semantico-letterale.

L'art. 20 co. 4 legge 44/1999 afferma: "*sono sospesi ... l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate*". Secondo la giurisprudenza di legittimità, siccome la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, ad essa non è applicabile l'art. 20 cc. 4 legge 44/1999.

14.2. Questa conclusione è sembrata poco appagante alla giurisprudenza di merito, evidentemente in difficoltà di fronte alla durezza delle sue conse-

(10v. Cass. 12 dicembre 2012, n. 22756, *Fallimento*, 2013, 8, 942: "Il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art 20, comma 4, della L. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive o dell'usura, non avendo natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale.")

guenze pratiche, soprattutto in un caso, come quello di specie, dove la ditta Bolici è stata vittima di usura bancaria.

Per queste ragioni, Corte App. Roma 30 maggio 2011 ha affermato l'applicabilità dell'art. 20 co. 4 legge 44/1999 con argomentazioni che meritano di essere brevemente riportate e che potrebbero indurre un mutamento nella giurisprudenza della Suprema Corte. 11.

- Secondo la Corte di Appello di Roma, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla stregua dell'art. 3 Cost., evidenzerebbe l'irragionevolezza dell'opzione che escluda l'applicazione della disposizione alla procedura prefallimentare. Procedura, che è volta, in esito alla pronuncia del fallimento, alla totale ablazione dei beni del soggetto dichiarato fallito; pare allora irrazionale al giudicante non riconoscere al debitore, che, sebbene non ancora esecutato, sia comunque destinatario dell'istanza di fallimento, il termine dilatorio, funzionale a saldare i debiti con l'elargizione concessa a norma della L. n. 44/1999, che è, invece, riconosciuto al debitore esecutato.

- Sul piano sistematico, adombra la sentenza, l'applicabilità del comma 4 dell'art. 20 alla procedura prefallimentare sembrerebbe coerente con l'applicabilità a questa del comma 1 dell'art. 20, relativo alla proroga dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, -12- nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, già emergente, secondo il provvedimento in rassegna, dalla giurisprudenza di legittimità. 13.

(11v. App. Roma, 31 maggio 2011, Sito caso.it. 2011: "Secondo una interpretazione costituzionale orientata, l'art. 20, comma 4, legge 23 febbraio 1999, n. 44, (sulla sospensione dei procedimenti esecutivi) è applicabile anche alla procedura fallimentare, atteso che, mentre al debitore esecutato sarebbe concesso un termine dilatorio per poter, ove possibile, saldare i propri debiti con il provento sovventorio di cui all'art. 1, legge n. 44/1999, ciò non sarebbe consentito al debitore, pur non ancora esecutato, ma nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento."

12Nel senso che la moratoria prevista dall'art. 20, comma 1, L. n. 44/1999 non riguarda la scadenza dei termini di pagamento di debiti pecuniari di natura civilistica diversi dai "ratei dei mutui bancari o ipotecari" ivi espressamente considerati, vedi App. Napoli 9 dicembre 2009, in www.ilcaso.it.

13Il riferimento è a Cass. 22 gennaio 2009, n. 1613, secondo cui la sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 20 L. n. 44 del 1999 trova applicazione anche con riguardo alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, per le quali, ad altri fini, l'art. 3 L. n. 742 del 1969 fissa in generale il principio dell'inapplicabilità della sospensione feriale, trattandosi di disposizioni aventi presupposti diversi e tra le quali non è ipotizzabile un conflitto; poiché, peraltro, tale sospensione opera -sussistendo gli altri presupposti della L. n. 44 del 1999-, solo qualora il termine sia scaduto o scada entro un anno dalla data dell'evento lesivo, si è reputato inammissibile l'appello proposto, avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione al fallimento, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,

Conclude la Corte d'appello che l'applicazione del regime di sospensione contemplato dal quarto comma dell'art. 20 impone la revoca del fallimento comunque dichiarato.

14.3. In definitiva, la sentenza va cassata nella parte in cui si limita a negare la sospensione ex art. 20 legge 44/1999 senza prendere in considerazione gli argomenti di ordine sistematico e funzionale che sono stati adottati in questa sede e che potrebbe far mutare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

Il ricorrente chiede che la Suprema Corte Voglia, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari.

ancorché la stessa parte opponente avesse fatto valere una condizione di illiquidità riferita a reati commessi in suo danno in epoca anteriore alla originaria sentenza di fallimento.)

La Suprema Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile - composta da Antonio Didone Presidente, Francesco Antonio Genovese Consigliere, Massimo Ferro Consigliere, Francesco Terrusi Consigliere, Giuseppe Fichera Consigliere relatore, ha pronunciato

Sentita la relazione svolta all'udienza del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Annamaria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l'avv. Giuliano Scarselli per il ricorrente, l'avv. Tommaso Manferoce per il fallimento di Paolo Bolici, l'avv. Giovanna Cresci, in sostituzione dell'avv. Biscotto, per Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e l'avv. Francesco Trotta, in sostituzione dell'avv. Graziadei, per Unicredit s.p.a. si è espressa sulla base delle seguenti considerazioni:

FATTI DI CAUSA

Paolo Bolici, titolare dell'omonima impresa individuale, fu ammesso alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Velletri; conclusa l'adunanza dei creditori, il tribunale, giudicando invalido il voto contrario espresso dai creditori Unicredit s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., dichiarò approvato il concordato fissando senz'altro l'udienza per la sua omologazione.

Sopravvenuto un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario, venne quindi consentito ai creditori di modificare in sede di omologa il voto già in precedenza espresso; le oppositori Unicredit s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. manifestarono allora voto contrario e il tribunale, accertato che era venuta meno la prescritta maggioranza dei crediti a favore della proposta, respinse la domanda di omologa del concordato e contestualmente, su istanza di altro creditore, dichiarò il fallimento del proponente.

Proposto reclamo da Paolo Bolici, con sentenza depositata il 30 novembre 2015, la Corte d'appello di Roma respinse il gravame, osservando che la dichiarazione di fallimento della società che in precedenza aveva manifestato disponibilità all'affitto dell'azienda in concordato - fatto sopravvenuta dopo la chiusura dell'adunanza dei creditori -, costituiva un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario, ex art. 179, secondo comma, restando così consentita una modifica del voto da parte di tutti i creditori, compresi quelli che avevano espresso un voto invalido.

Soggiunse il giudice del reclamo che la procedura prefallimentare non era soggetta alla sospensione dei procedimenti prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, mentre andava esclusa l'improcedibilità dell'istanza di fallimento avanzata da altro creditore, solo perché non

riunita al procedimento concordatario, né si configurava violazione del diritto di difesa nell'omessa audizione del debitore sull'istanza di fallimento, subito dopo l'udienza fissata per l'omologa del proposto concordato.

Osservò, infine, il giudice di merito che sussistevano tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento del Bolici e, in particolare, il suo stato di insolvenza evidenziato dall'esistenza, oltre quelli vantati dagli istituti di credito, di cui il debitore contestava solo in parte la natura usuraria, di numerosi altri crediti rimasti insoddisfatti.

Avverso il detto provvedimento della corte d'appello, Paolo Bolici ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto mezzi, cui resistono con controricorso il fallimento di Paolo Bolici, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Unicredit s.p.a.; non ha spiegato difese il creditore istante GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l.

Il ricorrente e i controricorrenti fallimento di Paolo Bolici e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Unicredit s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Paolo Bolici deduce violazione dell'art. 102 c.p.c. e degli artt. 180 e 183 I.fall., poiché la corte d'appello ha pronunciato la sentenza senza "dare notizia" della pendenza del reclamo nei confronti dei commissari giudiziali del concordato preventivo.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

È inammissibile per carenza di interesse, in quanto dalla lettura degli atti processuali risulta che il reclamo proposto dal fallito venne notificato — proprio a cura del ricorrente Bolici — esattamente ad entrambi i commissari giudiziali della procedura, i quali poi legittimamente hanno ritenuto di non prendere parte in alcun modo al giudizio innanzi alla corte d'appello.

È poi manifestamente infondato poiché questa Corte ha già affermato che nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore, né i creditori, né svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Cass. 30/10/2008, n. 26108).

Siffatto principio è chiaramente applicabile anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma del concordato preventivo

introdotta dal d.l. 15 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2005, n. 80 - che non ha sostanzialmente mutato il ruolo del commissario giudiziale - e ovviamente anche nel caso, quale è quello che ci occupa, in cui il fallimento sia stato dichiarato all'esito del rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 5 l.fall., avendo la corte d'appello fondato l'accertamento dello stato di insolvenza esclusivamente sulla base della differenza tra l'attivo e il passivo.

2.1. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. avendo il giudice di merito ommesso di esaminare il fatto storico costituito dalla rilevante riduzione dei crediti vantati da Unicredit s.p.a. e da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in ragione della natura usuraria degli interessi praticati.

2.2. Il secondo e il terzo motivo, meritevoli di esame congiunto, sono infondati.

Al riguardo va tenuto a mente che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.

In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 l.fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

E ancora va evidenziato come il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 27/03/2014, n. 7252).

La corte d'appello, nella sentenza qui impugnata, con un apprezzamento che si sottrae a censure di sorta, ha inteso valorizzare,

da un lato, la circostanza che il medesimo debitore avesse proposto domanda di concordato (così "denunciando" il suo stato di insolvenza) e, dall'altro, l'irrilevanza, nella valutazione del suo stato di decozione, degli interessi *in thesi* usurari applicati da taluni istituti di credito, avuto riguardo all'ulteriore comunque ingente esposizione debitoria esistente a carico del fallito.

3. Con il quarto motivo eccepisce violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che la corte d'appello ha ommesso di pronunciare sulla richiesta di decurtare; ai fini del voto nel concordato, dal credito complessivamente computato, il peso degli interessi usurari praticati da Unicredit s.p.a.

3.1. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 180 l.fall. poiché il giudice di merito ha ritenuto che il creditore potesse modificare il voto, dopo la comunicazione del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 179, secondo comma, l.fall., ma ha escluso che il tribunale possa in sede di omologa accertare l'esatta entità del credito vantato da chi intende modificare il proprio voto.

3.2. Con il sesto motivo eccepisce violazione dell'art. 179 l.fall., atteso che si è ritenuto che i creditori i quali avessero espresso un voto invalido durante l'adunanza, potessero esprimere un nuovo voto in sede di omologa.

3.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, avvinti dal comune oggetto, sono tutti in parte infondati e in parte inammissibili.

Sono inammissibili nella parte in cui muovono censure alla motivazione del tribunale anziché a quella della corte d'appello, atteso che dalla lettura degli atti emerge chiaramente come quest'ultima non abbia affatto ritenuto che in sede di omologa non potesse essere ricalcolata la misura dei crediti, secondo gli importi già determinati in sede di adunanza, ma ha chiaramente escluso che, in concreto, fosse possibile ridurre - in sede di computo dei voti espressi dai creditori ammessi all'adunanza - il credito vantato da Unicredit s.p.a. a titolo di interessi *in thesi* usurari, in difetto di un accertamento in sede giurisdizionale in ordine alla effettiva nullità dei detti accessori.

Trattasi di motivazione pienamente condivisibile e conforme al dettato normativo, spettando al giudice delegato in prima battuta in sede di adunanza, ai sensi dell'art. 176 l.fall., "*ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati*" e al tribunale poi, nella successiva fase di omologa, risolvere definitivamente ogni contestazione sui medesimi crediti ammessi al voto, ovviamente soltanto al fine di valutare il raggiungimento o meno delle maggioranze e senza alcuna efficacia al di fuori del procedimento concordatario (Cass. 20/04/2016, n. 7972).

È poi infondata la pretesa del ricorrente di precludere, comunque, il diritto di voto al creditore che in sede di adunanza abbia espresso il proprio suffragio, per qualunque ragione, in maniera che il tribunale abbia ritenuto viziata.

In tema, va anzitutto ricordato che all'epoca in cui il procedimento di omologa del concordato ha avuto luogo, l'art. 178, comma quinto, l.fall. - nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. - stabiliva che i creditori che non avessero esercitato il voto in adunanza potessero far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. *"In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti."*

L'art. 179, comma secondo, l.fall. introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce poi che *"quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di attibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto."*

Orbene, nella vicenda all'esame della Corte, è incontroverso che il Tribunale di Velletri, giudicando "invalido" il voto espresso all'esito dell'adunanza dai creditori Unicredit s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., pronunciandosi ai sensi dell'art. 179 l.fall. ritenne approvato il concordato dalla maggioranza dei creditori, incasellando i voti contrari delle dette banche - non espressi perché appunto ritenute invalide le modalità di manifestazione della volontà dei detti creditori -, tra quelli "consenzienti" in forza della ridetta disposizione dell'art. 178 l.fall.

Dunque, legittimamente una volta mutate le condizioni di fattibilità del piano, tutti i creditori, comprese le due banche il cui voto contrario "invalido", era stato poi "convertito" dal medesimo tribunale come voto favorevole, si sono trovate nella condizione accordata *ex lege* a tutti i creditori di modificare il proprio voto; e siccome, come detto, il voto delle dette banche era già stato conteggiato come favorevole, non v'è da dubitarsi che i fatti sopravvenuti ne giustificavano il mutamento in voto contrario.

Né può ragionevolmente sostenersi che un voto "nullo", perché espresso in una forma non idonea, impedisca al creditore qualsivoglia sua nuova espressione - quando la legge pure gli accordi tale facoltà - nel prosieguo del medesimo procedimento di omologa del concordato preventivo, in quanto per un verso di

siffatta preclusione non c'è traccia nel sistema e, per altro verso, il meccanismo di voto concepito dal legislatore fallimentare nel concordato preventivo non ammette se non un voto favorevole ovvero contrario, dirottando la mancata espressione del voto (come pure deve ritenersi una sua manifestazione comunque viziata), a seconda delle scelte discrezionali del legislatore riformista, verso l'equiparazione ad un voto favorevole (come prevedeva l'art. 178 l.fall. nel testo in vigore tra l'11 settembre 2011 e il 21 agosto 2015) ovvero ad uno contrario (come era nel testo originario della legge fallimentare del '42 ed è ancora oggi, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 83 del *; 015).

4. Con il settimo motivo assume violazione dell'art. 20 legge n. 44 del 1999, poiché la corte del reclamo ha ritenuto esclusa la sospensione della procedura prefallimentare.

4.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, contro il quale il ricorrente non offre argomenti idonei a consentire una sua rimediazione, limitandosi a citare una isolata decisione di merito addirittura precedente alla sua formazione, la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. 18/05/2016, n. 10172; Cass. 14/10/2015, n. 20743; Cass. 17/03/2015, n. 5259; Cass. 19/03/2014, n. 6309; Cass. 28/05/2012, n. 8432).

5. Con l'ottavo motivo si duole della violazione degli artt. 15, 180, comma settimo. L. fall. E dell'art. 273 c.p.c., considerato che il fallimento è stato dichiarato all'esito dell'udienza fissata per l'omologa del concordato, senza la riunione con il procedimento prefallimentare e senza la preventiva audizione del debitore.

5.1. Il motivo è infondato.

Per un verso, addirittura inammissibile appare la censura avverso la mancata riunione del procedimento per l'omologa del concordato a quello prefallimentare, dovendosi ricordare che per costante orientamento di questa Corte, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle

cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass. 18/11/2014 n. 24496).

Per altro verso, poi, va esclusa qualsiasi violazione del diritto di difesa dell'imprenditore fallendo, in quanto risulta in atti che sull'istanza di fallimento presentata dalla GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l., il debitore venne ritualmente convocato innanzi al tribunale ai sensi dell'art. 15 l.fall.; all'esito dell'udienza camerale, cui prese parte anche il Bolici, poi, il giudice relatore si riservò di riferire al collegio esattamente sulla detta istanza di fallimento.

Soltanto all'esito del giudizio di omologa del concordato, una volta preso atto che la domanda non poteva trovare accoglimento per il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte e, dunque, la soluzione concordataria restava preclusa, il tribunale deliberò sull'istanza di fallimento in precedenza riservata per la decisione, dichiarando contestualmente, ai sensi dell'art. 180, ultimo comma, l.fall. il rigetto dell'omologa e la dichiarazione di fallimento.

6. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- *quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Con sentenza n.2630/2018 emessa in data 25 ottobre 2017, depositata in cancelleria in data 02 febbraio 2018 nel procedimento iscritto al numero R.G. 1147/2016 .

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

Avverso la citata sentenza n.2630/18 della Suprema Corte di Cassazione -Prima Sezione Civile- emessa in data 25/10/2017, depositata in cancelleria in data 02/02/2018, il ricorrente Paolo Bolici, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, propone ricorso per revocazione a norma dell'art.391 ter in relazione all'art.395 n.3 cpc per il seguente

UNICO MOTIVO

L'art. 395 del c.p.c. stabilisce che *“Le sentenze pronunciate in gradi di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione”*, al n.3, *“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*.

Gli elementi che hanno caratterizzato la vicenda della Ditta Bolici, alla luce dei nuovi documenti di prova necessitano di richiamare alcune tappe fondamentali del procedimento iniziato al Tribunale di Velletri e concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che qui oggi se ne chiede la revoca.

In particolare, il ricorrente, Paolo Bolici, in data 8 novembre 2012 depositava presso il Tribunale di Velletri, ricorso ex art. 161, co. 6 legge fall., successivamente presenta presso lo stesso Tribunale, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale di Velletri, con decreto del 08/01/2014 accertava che la suddetta proposta aveva conseguito voti favorevoli per complessivi €.27.302.764,67 e voti contrari per complessivi €.34.600.954,46 pertanto non avendo raggiunto la maggioranza dei voti necessari all'accoglimento, visti gli art.180 e l'art.162 co.2 L.F. fissava la comparizione della ricorrente in camera di consiglio per l'udienza del 10/02/2014.

I voti contrari espressi per un totale di €.34.600.954,46 erano così rappresentati:

- 1) BNL Spa per €.5.509.789,96;
- 2) Centro ceramiche Gelsomino per €.23.622,06;
- 3) Cercol Spa per €.3.918,19;
- 4) Juergen Kramer U.Sohn Fliesen Und per €.53.038,38;
- 5) Monte dei Paschi di Siena Spa per €.6.561.159,42;
- 6) Nobilis Srl per €.72758,01;
- 7) Unicredit Banca di Roma Spa per €.22.376.668,44;

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

Con atto depositato presso la competente Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Velletri in data 09/01/2014, la ditta BOLICI esponeva le proprie precisazioni relativamente al credito presuntivamente vantato dalla UNICREDIT (**che, nella sostanza, mutava in difetto le percentuali di voto**), allegando una perizia a firma del Dr. Gian-salvo Roberto, ove si rideterminava il credito presuntivamente vantato dalla UNICREDIT Spa, già cristallizzato in sede di espressione di voto (per €. 22.376,668,44), decurtandolo di circa €.12.000.000,00 per anatocismo, usura ed illegittimi addebiti, ecc..;

In virtù di quanto sopra il BOLICI in data 16/01/2014 provvedeva a sporgere denuncia-querela nei confronti della UNICREDIT Spa (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina) ravvisando gli estremi del reato di usura nella condotta tenuta dalla suddetta Banca per l'illegittimo addebito sui propri conti correnti di competenze e interessi per milioni di Euro, contestualmente formulando l'istanza di sospensiva di cui all'art.20 della Legge 44/1999 per ottenere la revocatoria prevista per le vittime d'usura .

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina -Dr.ssa Nunzia D'Elia, in data 16 maggio 2014, nell'ambito del P.P. n.647/2014 R.G. mod.44, vista l'istanza di sospensione di cui all'art.20 L. n.44/1999, presentata da Bolici Paolo, persona offesa, per il reato di cui all'art.644 cp, rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, anche alla luce della integrazione della CTU, disposta dal P.M., (ove aveva accertato un credito usurario di €.2.826.591,97), dalla quale è emerso che è stato applicato un tasso che supera i limiti di soglia normativamente fissati per un ammontare considerevole; concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive. (v. doc. 1 all.).

Il Tribunale di Velletri, in data 18/06/2014, in composizione collegiale, non tenendo conto della richiesta di sospensiva avanzata da Bolici, con sentenza n. 75 depositata il 19/06/2014, dichiarava il fallimento della ditta Bolici e, contestualmente, con il medesimo provvedimento provvedeva a rigettare la richiesta di omologazione del concordato preventivo (R.G. n. 157/2013) proposto da Bolici.

La decisione del Tribunale di Velletri è stata confermata sia in Corte di Appello di Roma che da ultimo in Cassazione con sentenza n 2630/2018, depositata in cancelleria il 02/02/2018.

In parallelo al procedimento, si sono intanto verificati altri fatti di notevole rilievo che aggiungono elementi di forte dubbio sulla validità delle espressioni di voto (negative) a suo tempo espresse da Unicredit in merito alla proposta di concordato presentata da Bolici e della relativa dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Velletri, poi confermata nei vari gradi di giudizio.

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

I fatti nuovi sono:

- a) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, chiede il rinvio a giudizio (artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.gvo 271/89) dei vertici di UNICREDIT per i reati di cui all'art. 40 cpv, 110, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e con decreto dell'11/06/2018, il GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, fissava la prima udienza per il giorno 15/11/2018. (v. doc. 2 all.).
- b) la Banca d'Italia, (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati azionati procedimenti azionari per usura, e a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia) **in data 23/03/2018** comunica a Bolici che "sulla questione interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione". Inoltre, in detta nota la Banca d'Italia afferma "interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Consob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a Lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito". (v.doc.3 all.).
- c) Unicredit (a seguito della su citata nota della Banca d'Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), **in data 14/05/2018** inviava una nota a Bolici avente ad oggetto "Esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse". Con detta nota Unicredit comunicava che "in relazione all'esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a Lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del "Gruppo Bolici" ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo problematico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/6/2014)". Unicredit aggiunge **"Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009"** (v. doc.4 all.).

Con la nota su citata, Unicredit afferma che ha "limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del "Gruppo Bolici" ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione", precisando che "La Banca ha infatti presentato

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009”.

- d) In data 11/01/2019, a seguito del rinvio a giudizio dei vertici di Unicredit nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, come sopra meglio specificato, l'avv. Fabio Giorgi, difensore di Paolo Bolici e di Beatrice Libernini, con PEC inviata alla romasede@pec.bancaditalia.it, inoltrava istanza di accesso dati archivio della Centrale Rischi Banca d'Italia, relativi alla Ditta Bolici Paolo (v. doc.2 all.).
- e) La Banca d'Italia – Centrale Rischi – sede di Roma, con nota n. 0000000069615 del 18/01/2019, inviava al Sig. Paolo Bolici, presso PEC avv.fabiogiorgi@pec.it, i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi a nome del Bolici per tutto il periodo a decorrere da gennaio 2009 fino a novembre 2018 (v. doc. 6 all.).
- f) Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi risulta, come da estratti allegati al documento 6, la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di UNICREDIT Spa (v. schede allegate al doc.6)

-- novembre	2018	€.11.703.389,00;
-- aprile	2018	€.11.703.389,00;
-- marzo	2018	€.16.000.527,00;
-- gennaio	2018	€.16.000.527,00;
-- novembre	2017	€.16.000.527,00;
-- dicembre	2016	€.16.000.596,00;
-- ottobre	2016	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2015	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2014	€.26.140.635,00;
-- giugno	2014	€.26.139.773,00;
-- dicembre	2013	€.26.139.736,00;
-- dicembre	2012	€.22.247.870,00;
-- dicembre	2011	€.18.167.557,00;
-- dicembre	2010	€.11.703.389,00;
-- ottobre	2009	€.11.700.776,00;

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

g) dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato da Unicredit ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a €.11.700.776,00 che risulta essere lo stesso importo (dopo le "correzioni effettuate") di novembre 2018.

Quest'ultimo valore in linea con quanto affermato nella nota su citata di Unicredit dove è scritto che *"Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009"*.

Unicredit afferma che pur in presenza dell'avvenuto fallimento della società di Bolici (un fatturato di circa 100 milioni di euro con 400 dipendenti, oltre all'indotto), ha *"provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni"*, **confermando che le rettifiche sono avvenute solo successivamente alla segnalazione della Banca d'Italia, in virtù di un obbligo previsto dalla circolare n. 139 del 11/12/1991 della stessa Banca d'Italia e non prima come invece avrebbe dovuto fare in base alla normativa vigente.**

In sostanza Unicredit **ammette di aver inoltrato alla C.R. della Banca d'Italia, dati non veritieri sull'esposizione debitoria di Paolo Bolici,** tanto da *"aver provveduto a rettificare manualmente"*, il dato certo dell'esposizione che, se non fosse stato alterato in sede di omologazione, fornendo un valore pari a € 22.376.668,44, anziché di € 11.700.776,00, la **proposta di concordato preventivo presentata da Bolici sarebbe stata approvata con voti favorevoli per complessivi € 27.303.764,67 e voti contrari per complessivi € 23.925.062,00.**

Secondo quanto stabilito dal 3° comma su citato, la previsione si fonda sulla circostanza che, dopo l'emissione della sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti ritenuti decisivi per una diversa decisione della controversia, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio in virtù o della sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto addebitabile alla parte avversaria.

La fattispecie di cui si discute rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 395, n.3 c.p.c. in quanto trattasi di documenti che la parte non solo ne è venuta a conoscenza successivamente alla sentenza, ma non poteva produrre prima non essendo in possesso di detta documentazione, ma soprattutto in relazione alla natura della controversia.

Parte ricorrente, sin dalla fase in cui era in piedi la procedura concordataria, ha contestato il credito vantato da Unicredit, sia in relazione alla reale esposizione

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

debitoria al 31/12/2009 che ai tassi usurari applicati dalla stessa, rispetto al credito dichiarato in sede di omologa che ha determinato sia la bocciatura della proposta che successivamente la dichiarazione di fallimento.

In quella sede, il Tribunale di Velletri, ha affermato che “i voti devono essere riferiti ai medesimi importi determinati nel corso dell’adunanza senza che possa darsi luogo a mutamenti”. Specificando che “essendo all’udienza ex art. 180 legge fall., l’art. 179, co. 2 legge fall., consente solo di mutare il voto senza determinare una regressione della procedura all’adunanza dei creditori, prodromica alla deliberazione del concordato preventivo”. E aggiunge che senza la regressione non sono più applicabili gli artt. 174 e 178 legge fall. ed è pertanto consumato il potere del giudice di “ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” ex art. 176 legge fall. Da ciò discende anche che il Tribunale non ha più il potere di abbattere i crediti in relazione agli interessi usurari (v. richiesta rinvio a giudizio dei vertici Unicredit, disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Latina in data 11/01/2018).

Solo a seguito della richiesta dell’avv. Fabio Giorgi dell’11/01/2019, Bolici è venuto a conoscenza, in data 18/01/2019, che i dati forniti da Unicredit alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non erano veritieri della sua esposizione debitoria nei confronti della stessa Unicredit.

Dai tabulati forniti dalla Banca d’Italia, in data 18/01/2019, è palese che l’esposizione debitoria di Bolici nei confronti di Unicredit, “cristallizzata” al 31/12/2009, non era di € 22.376.668,44, ma al contrario, di € 11.700.776,00.

Dalla documentazione a suo tempo fornita da Bolici agli stessi commissari giudiziari risulta che la crisi dell’impresa fu solo indirettamente legata alla crisi mondiale (data la sua capacità di diversificare la propria attività), poiché, in realtà, era comunque in piena attività, avendo acquisito commesse significative da clienti di prestigio: Carnival_Costa Crociere-Holland American Line-Royal Carribbean –Cunard-MS-C-Millennium-VSHIPS-DisneyWindstar_radisson-P&O-Silversea-NYK, Cruises-Cristal Cruises-Fincantieri-Aker Yard-Stx SNCF ecc., con allestimento, per diversi anni, anche dei Megayacht del gruppo Ferretti (?) e di Azimusinfatti, seppure alcuni segmenti come quello dei megayachts fossero calati come ordinativi, il **proprio core business, ossia, quello degli allestimenti era in crescita.**

Pertanto la società non aveva problemi legati ad una diminuzione di ordini .

Lo stato di crisi venne causato da:

--- una forte restrizione del credito sugli utilizzi degli affidamenti in essere, senonché sull’emissione di garanzie bancarie ai clienti per l’acquisizione di nuove

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

commesse. In fase di espansione l'azienda si trovò senza ossigeno per far fronte alle commesse acquisite;

--- crisi della filiera non più in grado di dilazionare i pagamenti;

--- ritardi nei pagamenti da parte di clienti del settore dei megayachts, settore quest'ultimo tra i più colpiti in assoluto;

queste concause determinarono uno squilibrio finanziario.

A fronte di nuove commesse con clientela di prestigio, la ditta Bolici si trovò sprovvisa di liquidità a causa del mancato rispetto degli impegni assunti dagli istituti bancari.

In tale scenario si innestarono le pratiche tenute soprattutto dalla UNICREDIT Spa (oltre di BNL e Monte dei Paschi di Siena Spa) che a mezzo di comportamenti non corretti determinò l'esclusione brutale della ditta Bolici Paolo dall'economia legale.

Tutto ciò condusse l'azienda ad una perdita di credibilità (ritardi nel pagare i fornitori, dipendenti (oltre 400) scioperi degli stessi dipendenti, stampa, ecc.) con danni significativi e, pertanto, la ditta BOLICI Paolo fu costretta a richiedere la procedura di concordato preventivo, ex art.161 L.F.

La ditta Bolici, seppure avesse dichiarato uno squilibrio finanziario, in presenza di considerevoli commesse anche internazionali da parte di prestigiosi gruppi societari, **senza le comunicazioni non veritiere di Unicredit alla Centrale Rischi** (successivamente corrette su invito della Banca d'Italia), **certamente non avrebbe subito una bocciatura della proposta di concordato preventivo, con successiva dichiarazione di fallimento** e nello stesso tempo: **a)** non avrebbe subito una chiusura delle linee creditizie presso altri istituti bancari, **b)** avrebbe rispettato gli accordi presi per le nuove commesse di lavoro, **c)** avrebbe ripianato i debiti nei confronti dei creditori e, soprattutto, **d)** avrebbe garantito i livelli occupazionali (400 lavoratori) e restituito al sistema paese un'azienda leader nel settore dell'arredamento navale.

La Bolici non si trovava in uno stato di insolvenza irreversibile o in uno stato di impotenza transitoria non funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, ma la contrario aveva tutta una potenzialità di sviluppo, date le rilevanti commesse nazionali e internazionali per rientrare del temporaneo squilibrio economico.

Le comunicazioni fornite da Unicredit alla Centrale Rischi sono state il colpo finale per distruggere quello che in tanti anni era stato costruito con enormi sacrifici e garantiva un soddisfacente livello occupazionale in tempi in cui altri settori licenziavano centinaia di lavoratori.

Solo a seguito delle comunicazioni (tabulati) della centrale Rischi della Banca

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

d'Italia, forniti in data 18/01/2019, Bolici scopre, per stessa ammissione di Unicredit, che il suo debito non era di € 22.376.668,44 ma di € 11.700.776,00, tra l'altro in sede di verifica crediti, tardiva, ammesso con riserva. Inoltre a tale presuntivo importo va detratta la somma di € 2.826.591,97 accertata, quale applicazione come tasso usurario, dal Tribunale di Latina, con CTU in data 16/05/2014.

Probabilmente in sede di omologazione della proposta di concordato presentata da Bolici, presso il Tribunale di Velletri, non si è provveduto adeguatamente ad accertare il vero credito vantato da Unicredit.

In definitiva, nel procedimento a carico del Bolici, sono stati rinvenuti documenti decisivi (note della banca d'Italia, di Unicredit e tabulati della Centrale Rischio) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio sia perché non venivano forniti al soggetto dichiarato fallito, in quanto dati riservati, ma soprattutto, perché anche se richiesti prima non avrebbero modificato la posizione creditoria dichiarata da Unicredit in sede di omologazione del concordato, ma tali documenti sono stati modificati da parte della stessa Unicredit solo a seguito di richiesta da parte della Banca d'Italia che ha "costretto" Unicredit a correggere le precedenti comunicazioni riportando il debito di Bolici ai valori del 2009.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si evince che trattasi di notizie e documenti rientranti nelle previsioni disciplinate dall'art. 395, n.3 cpc.

Tutto ciò premesso e considerato in fatto e diritto, la ditta individuale Paolo Bolici, rappresentato dall'Avv. Consolino ARINIELLO,

CHIEDE

alla Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del suddetto ricorso proposto, cassare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Si chiede l'urgenza della decisione essendovi il periculum in mora, sono in corso di alienazione i beni della ditta Bolici Paolo con conseguenti danni irreparabili.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si produce:

---- copia autentica della sentenza impugnata n.2630/18 della Corte Suprema di Cassazione,

---- originale del ricorso per revocazione notificato,

1) copia provvedimento di sospensione dei termini delle procedure esecutive disposto dalla Procura della Repubblica di Latina (15/05/14) con allegata CTU;

2) copia della richiesta di rinvio a giudizio -Procura della Repubblica -presso

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

il Tribunale di Latina nr.7718/16-0042 RG notizie di reato Mod.21 con verbali d'udienza;



- 3) copia della lettera della Banca d'Italia del 23/03/2018;
- 4) copia della lettera di UNICREDIT Spa del 14/05/2018 (Prot.1810073734);
- 5) copia pec con istanza allegata dell'11/01/2019 dell'Avv. Giorgi alla Banca D'Italia -Centrale Rischi;
- 6) copia pec e lettera della Banca d'Italia -Centrale Rischi- del 18/01/2019, (Prot. 0070531/19) con allegato tabulato "Informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi a carico di Paolo Bolici;

il fascicolo di parte contenente tutti i documenti allegati e numerati depositato nel ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione iscritto al RG n.1147/2016.

Ai fini del contributo unificato la causa è esente.

Roma, 14/02/2019

Paolo Bolici


Avv. Consolino ARINIELLO


v. Consolino ARINIELLO

trocinante in Cassazione

95 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Fax 06/98183449

mail:consolinoavv@tiscali.it

OCURA SPECIALE

sottoscritto Paolo BOLICI quale titolare della ditta individuale con sede legale in zio (RM) Via Carlo Goldoni n.66, (C.F. BLC/PLA/50H27/F592M) P.Iva 010121002, conferisco procura speciale all'Avv. Consolino ARINIELLO, nato a saccia -AV- il 09/05/1962, (C.F. RNL/CSL/62E09/A881U) del Foro di Avellino, ssera n.7303, con studio a Roma (00195) in Via Gioacchino Gesmundo n.6, ove eggo domicilio, a rappresentarmi e difendere innanzi alla Corte Suprema di issazione nel ricorso per revocazione a norma dell'art.391 ter in relazione art.395 n.3 cpc, per l'annullamento della Sentenza n.2630/2018 emessa in data ottobre 2017 dalla Suprema Corte di Cassazione -Prima Sezione Civile- (R.G. 1147/2016) depositata in Cancelleria in data 02 febbraio 2018.

onferisco all'uopo, al nominato avvocato tutte le facoltà di legge, ivi compresa ella di nominare altri difensori.

onsidero per rato valido il suo operato senza ulteriore ratifica.

ornisco altresì il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675 el 31/12/96 e sue successive modifiche.

Avv. Consolino ARINIELLO, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comuni- zioni al numero di fax 06/98183449, ovvero all'indirizzo di posta elettronica PEC: vv.arinielloconsolino@messaggipec.it) oppure via email: consolino avv@tiscali.it


ma, 14/02/2019

paolo BOLICI



per autentica

Avv. Consolino ARINIELLO



Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

SI NOTIFICHI A:

1)- **Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo**, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. **Tommaso Manferoce** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21, ivi consegnandogli copia a mani di

2) Fallimento Ditta Individuale Paolo Bolici in persona del curatore pro-tempore del suddetto fallimento n.75/2014, Avv. **Maria Virginia Perazzoli** con studio a Roma (00198) in via Lisbona n.9, ivi consegnandogli copia a mani di

3) **Unicredit s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 00348170101, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianfranco Graziadei** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, ivi consegnandogli copia a mani di

4) **Unicredit s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 00348170101, elettivamente domiciliato presso la sede legale a Roma, in via Alessandro Specchi n.16 (00186) ivi consegnandogli copia a mani di

5) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dall'avv. **Bruno Biscotto** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00196), via G. Pisanelli n. 40, ivi consegnandogli copia a mani di

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gèsmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

6) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dall'avv. **Lucia Scognamiglio** elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00196), via G. Pisanelli n. 40, ivi consegnandogli copia a mani di

7) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, elettivamente domiciliato presso la sede legale a Roma, in via Altiero Spinelli n.30 (00157) ivi consegnandogli copia a mani di

8) **GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. (p.i.03287520716)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maria Grazia GALULLO (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980), domiciliata presso la sede legale in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14 (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;

9) **Maria Grazia GALULLO** (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980) nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*, della GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l., (p.i.03287520716) domiciliata in Apricena (FG) strada Provinciale Apricena -Poggio Imp. Km 2,500 (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;

10) **GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. (p.i.03287520716)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maria Grazia GALULLO (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980), rappresentata e difesa dall'avv. **Giuseppe Pizzicoli** elettivamente domiciliata presso il suo studio in Apricena (FG) in Via Balilla n.16/A (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **7** /2019 Cron. **2.686** Dest. **10/10**

Data Ric. **15/02/2019** Trasl. 0,00 Sp postale 8,3

Richiedente: **ARINIELLO CONSOLINO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **GMG GALULLO MARMI GRANULATI SRL, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, MARIA GRAZIA GALULLO, RAPP.TA E DIFESA DALL'AVV. GIUSEPPE PIZZICOLI, EL.TE DOM.TA PRESSO IL SUO STUDIO**

VIA BALILLA N. 16/A - 71011 APRICENA (FG)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati

Roma, 10 FEB 2019

N. Raccomandata _____

L'Ufficiale Giudiziario
FUNZIONARIO UNEP
ANDREA DELLA MONICA

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04014 - Ed. 1/17 - EPN/954-0489A - SH (1)

RICEVUTA

Accettazione ATTO GIUDIZIARIO (prego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
E' vietato introdurre denaro e valori. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV. N° CIV.	
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it



TASSE

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 9/10 Data Ric. 15/02/2019 Trasf. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MARIA GRAZIA GALULLO, NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPP. TE P.T. DELLA GMG GALULLO MARMI GRANULATI SRL, DOM.TA

STRADA PROVINCIALE APRICENA - POGGIO IMP. KM. 2,500 - 71011 APRICENA (FG)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, 18 FEB 2019

L'Ufficiale Giudiziario
FUNZIONARIO UNEP
ANDREA DELLA MONICA

N. Raccomandata _____


Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 040014 - Ed. 1/17 - EP0755A/04894 - SII.111

RICEVUTA
Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
E' vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	
MARIA GRAZIA GALULLO DESTINATARIO VIA PIAZZA C.A.P. 71011 APRICENA COMUNE	
N° CIV. 15 PROV. FG	
MITTENTE	ARINIELLO CONSOLINO
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	
COMUNE	



Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
(accentuazione manuale)

TASSE

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **7** /2019 Cron. **2.686** Dest. **8/10** Data Ric. **15/02/2019** Trasn. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiedente: **ARINIELLO CONSOLINO**



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **GMG GALULLO MARMI GRANULATI SRL, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, MARIA GRAZIA GALULLO, DOM.TA PRESSO LA SEDE LEGALE**

S.S. 89 KM. 14 - 71011 APRICENA (FG)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____ **18 FEB. 2019**

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____

FUNZ. PUBBL. PROC.
ANDREA DELLA MONICA



TASSE

2,95

Modello Mod. 331 (Ed. 1/17) - Mod. 331 (Ed. 1/17) - Mod. 331 (Ed. 1/17)

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piegato ed avviso di ricevimento Mod. 231)
 E' vietato introdurre denaro e valori. Poste Italiane SpA non ne risponde.
 Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello.

MITTENTE		DESTINATARIO	
MITTENTE	VIA / PIAZZA	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA
C.A.P.	COMUNE	C.A.P.	COMUNE
	PROV.		PROV.
	N° CIV.		N° CIV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Posteitaliane

RICEVUTA

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 19

CASSA 7 /2019 Cron. 2:686 Dest. 7/10 Data Ric. 15/02/2019 Trasn. 8,48 Sp postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, EL.TE DOM.TO PRESSO LA SEDE LEGALE**

ROMA - VIALE SPINELLI ALTIERO, 30

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

capace e conveniente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 18/2/2019

L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 1

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 6/10

Data Ric. 15/02/2019

Trasf. 0,00 Sp postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. LUCIA SCOGNAMIGLIO, EL.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO

ROMA - VIA PISANELLI GIUSEPPE, 40

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Caputo Antonella
Aljaukukh Lucette Ghlo eld

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 15 FEB 2019

L'Ufficiale Giudiziario **CORTE D'APPELLO DI ROMA**
FUNZ. UNICO UNEP
828 Rita Lauria

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 1

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 5/10 Data Ric. 15/02/2019 Trasn. 3,38 Sp postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. BRUNO BISCOTTO ED EL.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO

ROMA - VIA PISANELLI GIUSEPPE, 40

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Al posto Automeche
dipendente licenziato vito ell.

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 15 FEB 2019
Firma Portiere/vicino di casa _____

L'Ufficiale Giudiziario 828 CORTE D'APPELLO DI ROMA
FUNZIONARIO UNEP
Rita Lauria

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 6

Zona 98

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 4/10

Data Ric. 15/02/2019

Trasf. 6,12 Sp postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a UNICREDIT SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, EL.TE DOM.TO PRESSO LA SEDE LEGALE

ROMA - VIA SPECCHI ALESSANDRO, 16

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

aut' non può notificare perché il personale delle Banche mi indicano che dal 12/3/18 gli atti diretti a UNICREDIT SPA devono essere recapitati e/o la sede legale di MILANO PER CAE AULENTI 3

Roma, *notificati* e/o *la sede legale di MILANO PER CAE AULENTI 3* L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa 15 FEB. 2019

ROBERTA PITZALIS
FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Roma

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 5

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 3/10

Data Ric. 15/02/2019

Trasf. 6,12 Sp.postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a UNICREDIT SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. GIANFRANCO GRAZIADEI ED EL.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO

ROMA - VIA GRAMSCI ANTONIO, 54

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

CONSEGNATO MATTEO C. U. re di 22-6 e p. av. to DANIEL BATAV -

capace e ~~convincente~~, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in ~~busta chiusa e sigillata~~, ai sensi di legge.

Roma, 15-2-19

L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa _____

Andrea CARRONE TAMBURRO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

568 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

*Inviato avviso di avvenuta notificazione
di impugnazione di sentenza.*

18-2-19

Andrea CARRONE TAMBURRO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
568 CORTE DI APPELLO DI ROMA

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 10

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 2/10

Data Ric. 15/02/2019

Trasf. 8,48 Sp postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE PAOLO BOLICI, IN PERSONA DEL CURATORE P.T. DEL SUDETTO FALL.TO N. 75/2014, AVV. MARIA VIRGINIA PERAZZOLI, CON STUDIO

ROMA - VIA LISBONA, 9

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

Questa copia è stata notificata in persona di informazioni assente in loco di cui è stato dato avviso all'Avv. Maria Virginia Perazzoli in V. Traversetti n°33 - Roma

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge

Roma, 15-02-2019

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Ufficiale Giudiziario
529 Anna Maria Di Felice

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 13

CASSA 7 /2019 Cron. 2.686 Dest. 1/10

Data Ric. 15/02/2019

Trasf. 8,48 Sp.postale 0,00

Richiedente: ARINIELLO CONSOLINO



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE BOLICI PAOLO, IN PERSONA DEL CURATORE P.T., RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. TOMMASO MANFEROCE, ED EL.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO

ACQUINGIOSI DOWATECCA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Stefano ESPOSTI

ROMA - PIAZZA VESCOVIO, 21

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 15 FEB 2019

L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa _____

Stefano ESPOSTI

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO

EX CORTE DI APPELLO DI ROMA

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

Cassa: 7 /2019

Cron.: 2.686

N.dest.: 10

UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA
RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC

URGENTE

SPECIFICA	
Diritti	18,59
Trasferte	41,06
10% trasferte	4,11

2,00
 UNICREDIT SPA IN PERS. LEG. RAPP. VE
 PRO-TEMPORIS DOM.FO e/O SEDE LEGALE
 P.zza
 GAE AUGENTI, 3
 20100 MILANO



Si richiede
 Fallimento ditte Industriale Paolo Boltri in persona
 del custode del sottile fall. n. 75/14
 Avv. Maria Virginia Ferrazzoli Cur. R. e Rom. 00136/
 Via Franco Lucchini, 33

BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 €2,00
 DUE/00

Generale
 Anticasse

01010704 0000663 W0825002
 01941689 21/02/2019 09:26:30
 4576-00087 94CDB52887E5969F
 IDENTIFICATIVO 0118117861404

0 1 18 117861 410 4

ORIGINALE

Cassa: **7** /2019

Cron.: **2.686**

N.dest.: 10

Data Ric. **15/02/2019**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE

SPECIFICA

Diritti	18,59
Trasferte	41,06
10% trasferte	4,11
Dir autenticaz.	0,00
Spesa postale	26,85
	0,00



ORIGINALE

Cassa: **7** /2019

Cron.: **2.728**

N.dest.: 1

Data Ric. **15/02/2019**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE

SPECIFICA

Diritti	3,87
Trasferte	0,00
10% trasferte	0,00
Dir. autenticaz.	0,00
	0,00



ORIGINALE

Cassa: **10** /2019

Cron.: **2.833**

N.dest.: 1

Data Ric. **18/02/2019**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

ULTIMO GIORNO

SPECIFICA

Diritti	3,87
Trasferte	6,12
10% trasferte	0,61
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	10,60



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV. CONSOLINO ARINIELLO**

della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **18/02/2019**

L'ufficiale Giudiziario _____



*100 euro in contante nel momento per me 15/19
Avv. Maria Virginia Perazzoli Corte e Roma 00136/
Vie Franco Lucchini, 33*

Ministero delle Giustizie
delle Finanze
Agenzia Entrate
01010764 0000663 40835002
01943649 21/02/2019 09:26:30
4578-00007 340852867E39697
IDENTIFICATIVO 0118117861404

0 1 18 117861 410 4

CASSA 7 2019 Cron. 2.728 Dest. 1/1 Data Ric. 15/02/2019 Trasn. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiedente: **ARINIELLO CONSOLINO**
Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a UNICREDIT SPA, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE, DOM.TO PRESSO LA SEDE LEGALE

PIAZZA GAE AULENTI, 3 - 20100 MILANO (MI)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati

Roma, _____
L'Ufficiale Giudiziario

N Raccomandata _____

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
ROMA - PRATI
Roma
18 FEB. 2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA
FUNZIONARIO UNICO
540 Franco Maraglio

78709239445-8

Posteitaliane

Mod. 22-AG - MCC 04074 - Ed. 1/17 - EP0785-0469A - S. 1/11



Accettazione ATTO GIUDIZIARIO (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO		MITTENTE	
UNICREDIT SPA DESTINATARIO		UNICREDIT SPA	
VIA / PIAZZA PIAZZA GAE AULENTI C.A.P. 20100 MILANO		VIA / PIAZZA UNICREDIT SPA	
COMUNE		COMUNE	
PROV.		PROV.	
N° CV		N° CV	
3		2728	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it



TASSE

Bollo
(accettazione manuale)

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **8**

Zona **120**

CASSA **10 / 2019** Cron. **2.833** Dest. **1/1**

Data Ric. **18/02/2019**

Trasf. **6.12** Sp. postale **9,00**

Richiedente: **AVV. CONSOLINO ARINIELLO**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti: io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE PAOLO BOLICI IN PERS DEL CURATORE DEL SUDDETTO FALL. N. 75/14 AVV MARIA VIRGINIA PERAZZOLI DOMITTA**



ROMA - VIA LUCCHINI FRANCO, 33

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Esu Recel

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge

Roma, 18/2/19

Foto sul viso

L'Ufficiale Giudiziario **COSTANTINO Antonia**

Ufficiale Giudiziario

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario **914 CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

W.C. G.M.



vv. Consolino ARINIELLO

atrocinante in Cassazione

0195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

tel/Fax 06/98183449

mail:consolinoavv@tiscali.it

NOTIFICHI A:

- **Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo**, in persona del curatore *pro tempore*,
presentato e difeso dall'avv. **Tommaso Manferoce** ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21, ivi consegnandogli copia a
mani di

Fallimento Ditta Individuale Paolo Bolici in persona del curatore pro-tempore del
detto fallimento n.75/2014, Avv. **Maria Virginia Perazzoli** con studio a Roma
(0198) in via Lisbona n.9, ivi consegnandogli copia a mani di

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva
048170101, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianfranco Graziadei** ed elettivamen-
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, ivi conse-
ndogli copia a mani di

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva
048170101, elettivamente domiciliato presso la sede legale a Roma, in via
Alessandro Specchi n.16 (00186) ivi consegnandogli copia a mani di

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dall'avv. **Bruno Biscotto** ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00196), via G. Pisanelli n. 40,
consegnandogli copia a mani di

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Gioacchino Gesmundo n.6

Tel/Fax 06/98183449

Email:consolinoavv@tiscali.it

6) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Scognamiglio elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00196) ~~Via G. Pisanelli n. 40,~~ ivi consegnandogli copia a mani di

7) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, elettivamente domiciliato presso la sede legale a Roma, in via Altiero Spinelli n.30 (00157) ivi consegnandogli copia a mani di

8) **GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. (p.i.03287520716)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maria Grazia GALULLO (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980), domiciliata presso la sede legale in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14 (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;

9) **Maria Grazia GALULLO** (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980) nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*, della GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l., (p.i.03287520716) domiciliata in Apricena (FG) strada Provinciale Apricena -Poggio Imp. Km 2,500 (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;

10) **GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. (p.i.03287520716)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maria Grazia GALULLO (nata a San Severo -FG- il 15/08/1980), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzicoli elettivamente domiciliata presso il suo studio in Apricena (FG) in Via Balilla n.16/A (71011), inviandogli copia a norma dell'art. 149 cpc;